



UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI



Quadro tecnico e fiscale per lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili

18.3.2025 | WEBINAR

Avv. Laura Carpani

Avv. Mario Riva

ESPERTI DINTEC



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Clean Energy for all Europeans Package.

Definisce il quadro degli obiettivi e degli strumenti delle politiche energetiche ambientali UE da raggiungere entro il 2030 e il 2050.



OBIETTIVI

Raggiungere, nei tempi prefissati, gli obiettivi europei di decarbonizzazione.



A livello comunitario le norme principali sono:

La direttiva 2018/2001/UE (meglio conosciuta come RED II) .

Ha definito lo schema degli autoconsumatori rinnovabili che agiscono collettivamente e delle comunità di energia rinnovabile.

La direttiva 2019/944/UE (IEM, o anche “mercato”).

Ha definito lo schema dei clienti attivi che agiscono collettivamente e delle comunità di energia dei cittadini.

I clienti finali possono partecipare attivamente
alla generazione e condivisione di energia da fonti rinnovabili.

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO



NORME E REGOLE PRINCIPALI.

D. Lgs. 8.11.2021 n. 199

- **art. 2** «Definizioni».
- **art. 30** «Autoconsumatori di energia rinnovabile».
- **art. 31** «Comunità energetiche rinnovabili».

T.I.A.D. (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso)
Delibera A.R.E.R.A.
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)
727/2022/R/eel, Allegato A,
con le integrazioni e modifiche apportate dalla
Delibera 15/2024/R/eel.

DECRETO M.A.S.E.
(Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)
7.12.2023 n. 414
detto anche «DECRETO C.A.C.E.R.»
(*Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile*)



REGOLE OPERATIVE GSE

CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO PER LA CONDIVISIONE DI ENERGIA RINNOVABILE (CACER)

AUTOCONSUMATORI INDIVIDUALI A DISTANZA



GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI COLLETTIVI



COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI



Stesse finalità:

Stessa redditività:

Stessi benefici da condividere:

generare benefici economici, ambientali e sociali.

risparmiare con l'autoconsumo fisico e vendere l'energia immessa in rete.

incentivi per l'energia autoconsumata virtualmente.

AUTOCONSUMATORE INDIVIDUALE A DISTANZA (Fonte: GSE).



Qualunque cliente finale può autoconsumare a distanza, deve essere intestatario di tutti i punti di connessione in prelievo della configurazione

Impianti anche in **aree nella piena disponibilità del cliente finale e** connessi alla stessa cabina primaria dei punti in prelievo

AUTOCONSUMATORI INDIVIDUALI A DISTANZA

Possono far parte della configurazione di autoconsumatore individuale a distanza anche uno o più produttori diversi dal cliente finale (produttori “terzi”)

GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI (Fonte: GSE).



Non è necessario creare un nuovo soggetto giuridico: il Gruppo si crea tramite un accordo avente requisiti minimi

Partecipano **tutti**: anche le **grandi imprese** e le **PA centrali**



Non possono essere membri o soci

Imprese produttrici di energia, la cui attività prevalente è classificata nel sistema ATECO come 35.11.00 e 35.14.00

Ma possono svolgere ruolo di produttore «terzo»

GRUPPO DI
AUTOCONSUMATORI
COLLETTIVI

I rapporti tra i soggetti appartenenti alla configurazione devono essere regolati da un **contratto di diritto privato, perfezionato prima della richiesta** di accesso al servizio di autoconsumo.

ACCORDO DI DIRITTO PRIVATO IN UN GRUPPO AUC (Fonte: GSE)

IL CONTRATTO DEVE:

Prevedere il mantenimento dei **diritti di cliente finale**, compreso quello di **scegliere il proprio venditore**;

Individuare un **soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica** condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;

Consentire ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato, comunque equi e proporzionati;

Prevedere che l'eventuale **importo della tariffa premio eccedentario sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali** aventi ricadute sul territorio.

Nel caso di condomini, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i clienti finali si considera **valido anche il verbale di delibera assembleare** firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo.

Soggetto giuridico autonomo dotato di uno statuto con requisiti minimi.

CER: **comunità** (composta da cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale);

CER: **aggrega**

produttori da fonti rinnovabili (il soggetto che realizza un impianto fotovoltaico o di altra tipologia);

consumatori di energia:

autoconsumatori (cliente finale che produce e consuma energia
o prosumer elettrica rinnovabile per il proprio consumo
utilizzando la rete di distribuzione);

consumatori (clienti finali);

Che **condividono virtualmente** all'interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all'impiego della rete nazionale di distribuzione, l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla CER stessa.

La Comunità Energetica dev'essere caratterizzata dalla presenza di **almeno due membri** facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di **almeno due punti di connessione distinti** a cui siano **collegati** rispettivamente **un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP**.

La CER ha per oggetto la costituzione e gestione di una o più configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 D.Lgs. 199/2021 e relative disposizioni di attuazione.

I MEMBRI DELLE CONFIGURAZIONI



PRODUTTORE

Produce energia elettrica e la immette nella rete elettrica per condividerla (mette a disposizione i suoi impianti di produzione).

Non necessariamente è il proprietario dell'impianto, ma è l'intestatario dell'officina di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti,


nonché delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.



PROSUMER

Cliente finale che:

- produce energia da fonte rinnovabile per il proprio uso finale (autoconsumo);
- immette le eccedenze in rete per condividerle (mette a disposizione i suoi impianti di produzione).



CLIENTE FINALE - CONSUMATORE

Preleva l'energia elettrica dalla rete per la quota di proprio uso finale

**OGNI POD E OGNI IMPIANTO /UP (SEZIONE)
PUÒ FAR PARTE DI UNA SOLA
CONFIGURAZIONE**

**UN SOGGETTO CHE DISPONE DI PIÙ POD E/O
PIÙ IMPIANTI/UP PUÒ INSERIRLI IN
CONFIGURAZIONI DIVERSE**

**POSSONO FAR PARTE DELLA
CONFIGURAZIONE ANCHE ACCUMULI E
COLONNINE DI RICARICA**

La CER deve costituirsi come soggetto giuridico autonomo:
qualsiasi CER deve essere un soggetto distinto dai propri membri.

Ciò distingue la CER da un sistema di autoconsumo collettivo
(cioè da almeno due autoconsumatori che si trovano nello stesso edificio o condominio ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 199/2021).

Si può realizzare una CER costituendo un nuovo soggetto o modificando atto costitutivo/statuto di un soggetto già esistente.

La CER deve prevedere la possibilità di partecipazione
di chiunque sul territorio sia interessato a entrarne a far parte e abbia i requisiti previsti dalle norme vigenti.

La CER NON può perseguire come obiettivo PRINCIPALE *«quello di realizzare profitti finanziari»*
(cfr. l'art. 31, D.Lgs. 199/2021 e l'art. 2, Dir. 2018/2001/UE).

E' vietato alla CER di perseguire esclusivamente o prioritariamente lo scopo lucrativo, da intendersi come lucro soggettivo, il quale trova una definizione nell'art. 2247 c.c. (*«Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili»*).

Stante il tenore dell'art. 31. D.Lgs. 199/2021, la CER può perseguire in via secondaria lo scopo lucrativo.
Tuttavia, è inespresa la regola per accertare se la CER persegua effettivamente tale scopo in modo secondario.



Quanto sopra impedisce di costituire la CER in una delle seguenti forme:

- *società semplice
- * società in nome collettivo
- * società in accomandita semplice
- * società a responsabilità limitata
- * società per azioni
- * società in accomandita per azioni

(perché devono perseguire almeno prevalentemente lo scopo lucrativo in forza dell'art. 2247 c.c.).

Le

- ° associazioni temporanee di imprese
- ° raggruppamenti temporanei di imprese

non sarebbero soggetti giuridici autonomi rispetto alla CER,

MA

secondo l'ARERA (delibera del 4.8.2020, 318/2020/R/eel)

e il GSE (nelle Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa del 4.4.2022)
una CER potrebbe essere costituita in forma di partenariato.

Chi può far parte di una CER

Una CER, che può essere costituita da 2 o più soggetti, è aperta alla partecipazione di tutti i consumatori. In una CER possono partecipare e avere poteri di controllo:

- Persone fisiche (privati cittadini e famiglie)
- Piccole e medie imprese (escluse le aziende «energetiche»)
- Amministrazioni locali dell'elenco ISTAT, incluse le comunali, ed enti territoriali
- Enti religiosi e parrocchie
- Enti del terzo settore e di protezione ambientale
- Enti di ricerca e formazione



Non possono essere membri:

- * Le grandi imprese di qualunque settore.
- * Le PA centrali, incluse le loro sedi territoriali.
- * Le imprese del settore energetico la cui attività prevalente è classificata nel sistema ATECO come 35.11.00 e 35.14.00 (imprese che hanno come attività principale produzione o vendita di energia).

Ma possono svolgere ruolo di produttore «terzo»
e mettere a disposizione della CER l'energia prodotta dai loro impianti.



SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA

LE TRE principali FORME A CONFRONTO.

	Associazione	Cooperativa	Fondazione
Personalità giuridica	No/Sì	Sì	Si
Livello di apertura	In funzione dello statuto	In funzione dello statuto con alcune garanzie per legge in favore dei terzi	In funzione dello statuto
Modalità di esercizio del controllo	Attraverso gli organi dell'associazione	Attraverso gli organi dell'associazione più vigilanza pubblica (MASE) o attraverso associazioni rappresentative cui la CER aderisca	Attraverso gli organi della fondazione
Fine di lucro	No (scopo non lucrativo)	No (scopo mutualistico)	No (scopo non lucrativo)
Autonomia patrimoniale	Imperfetta/perfetta	perfetta	perfetta
Capacità finanziaria	minore	maggiore (la cooperativa ha un capitale sociale, può ammettere soci finanziatori, può emettere strumenti finanziari ecc.)	maggiore
Requisiti di forma	sì	sì	si

La CER può essere costituita in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta) regolata dal codice civile. A oggi è la forma giuridica più utilizzata dalle CER.

Le associazioni consentono il rispetto della disciplina delle CER sopra tratteggiata e sono espressione della libertà d'associazione garantita dall'art. 18 della Costituzione.

Le associazioni riconosciute hanno personalità giuridica (c'è separazione tra il patrimonio dell'associazione e quello dei soggetti che agiscono per l'associazione stessa).

Le associazioni NON riconosciute NON hanno la personalità giuridica (si pone il tema della responsabilità personale degli amministratori per le azioni compiute in nome dell'associazione, soprattutto nel caso in cui la distribuzione dei ricavi è gestita nella CER).

Se le associazioni svolgono alcune attività d'interesse generale possono essere riconosciute come Enti del Terzo Settore (ETS). A riprova di ciò v'è l'intervenuta inclusione, con il D.L. n. 57/2023, della *“produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo”* tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017 (“Codice Terzo Settore”).

COOPERATIVE (Artt. 2511 ss. c.c.)



La forma cooperativa consente di perseguire, contemporaneamente, uno scopo mutualistico (qualificante il relativo tipo contrattuale) e dei limitati scopi altruistico e lucrativo.

Le società cooperative perseguono un lucro solo in senso oggettivo, perché i soci non traggono un vantaggio dalla distribuzione di utili, ma dalla possibilità loro offerta di acquistare beni o servizi (cooperative di consumo) oppure di reperire occasioni di lavoro (cooperative di produzione e lavoro) a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.

Autonomia patrimoniale - per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

Trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alle S.p.A.

Solo nell'ipotesi in cui il numero di soci sia inferiore a 20 o l'attivo dello stato patrimoniale non superi il milione di Euro, l'atto costitutivo può prevedere l'applicazione della disciplina delle S.r.l.

PRO

La CER cooperativa può poi avere la qualifica di impresa sociale, di società benefit e/o di impresa di comunità, se rispetta le corrispondenti discipline da aggiungere a quella civilistica.

Società a capitale variabile (c.d. principio della «porta aperta»).

La struttura finanziaria della CER cooperativa può beneficiare di tutti gli strumenti per raccogliere apporti che sono contemplati nell'art. 2526 c.c.; questo è un vantaggio rispetto alla CER associazione.

CONTRO

Anche per la costituzione delle cooperative è richiesto un atto pubblico, che comporta procedure formali.

Non sarebbe possibile costituire una CER cooperativa, qualora la sua compagine fosse composta da meno di nove soci cooperatori (stante l'art. 2522, comma 1, c.c.).


Ha costi di gestione più alti rispetto all'Associazione.

La CER in forma di cooperativa è impossibilitata a provare la propria mutualità prevalente, nel caso in cui contempli nel proprio oggetto sociale solo l'autoproduzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili e nel relativo scambio mutualistico la propria prestazione sia una quota dell'utile di esercizio: nella fattispecie si dovrebbe applicare l'art. 2513, comma 1, lett. c), c.c., che prescrive la quantificazione della prevalenza solo in base a voci di costo rappresentate nel conto economico, entro le quali non può però computarsi una quota di utile.

E' un ente commerciale e quindi, tutti i redditi sono considerati redditi d'impresa.

Fondazione: figura giuridica che designa un patrimonio destinato ad uno scopo a cui l'ordinamento attribuisce la qualità di soggetto di diritto.

Fondazione di Partecipazione. E' un modello atipico di fondazione, una *species* del *genus* fondazione (disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 361/2000), che coniuga due aspetti:



La CER può essere costituita in forma di Fondazione (o di Fondazione di Partecipazione) a condizione che abbia una struttura aperta e democratica (fonte: Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n.38-2024/I - Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo - di Emanuele Cusa). Cfr. ad esempio la CER costituita dalla Diocesi di Treviso: fondazione DIOCESI E-Nergy ETS.

PRO

Le Fondazioni di Partecipazione combinano l'elemento personale, tipico delle associazioni, con l'elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni, consentendo un'ampia flessibilità nell'organizzazione e nella gestione.

Le CER, una volta osservata la loro disciplina «imperativa», possono essere costituite in forma di fondazione di partecipazione con la qualifica di ETS o di impresa sociale (cfr. i già citati artt. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 117/2017 e 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 112/2017.

CONTRO

Anche per la costituzione delle fondazioni di partecipazione è richiesto un atto pubblico, che comporta procedure formali.

Per le fondazioni del Terzo Settore è richiesto un patrimonio minimo di € 30.000 in fase di avvio.

Ha costi di gestione più alti rispetto all'Associazione.

Se partecipata da Enti pubblici locali è tenuta a rispettare le procedure di evidenza pubblica.

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA CER

(alcuni da inserire obbligatoriamente nello statuto o nell'atto costitutivo).

L'oggetto sociale prevalente è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

I membri che esercitano poteri di controllo sono persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali, autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, ETS e di protezione ambientale, amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER.

La comunità è autonoma e ha una partecipazione (in entrata e uscita) aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

La partecipazione dei membri alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario
sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese
e/o utilizzato

per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) del Decreto n. 414/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.), c.d. Decreto C.A.C.E.R., come oggi vigente, «Le CACER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione». Il predetto Allegato 1 stabilisce che «La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) trova applicazione per percentuali della quota di energia condivisa che eccedono i seguenti valori: a) nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%; nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%».



STRUMENTI DI SOSTEGNO PER LE C.A.C.E.R. D.M. 414/2023 M.A.S.E.

Incentivi in conto esercizio

Servizio autoconsumo diffuso

Disciplina le modalità di incentivazione dell'energia elettrica da impianti FER inseriti nelle configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER) **fino al 31 dicembre 2027** o per un **contingente complessivo pari a 5 GW**

Incentivi in conto capitale

Misura PNRR per i gruppi e le comunità energetiche nei comuni <5.000 abitanti.

NON ne possono in ogni caso beneficiare gli autoconsumatori individuali a distanza.

Definisce criteri e modalità per la concessione dei **contributi in conto capitale** per impianti FER, nei comuni con **popolazione inferiore ai 5.000 abitanti**, previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR, per una potenza complessiva pari almeno a 2 GW nel limite delle risorse finanziarie attribuite pari a **2,2 miliardi di euro**.

CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'AUTOCONSUMO DIFFUSO

Riepilogo per configurazione (Fonte: GSE).

CONTRIBUTI ECONOMICI SPETTANTI A CIASCUNA CONFIGURAZIONE

PNRR	Contributo in conto capitale 40%
INCENTIVAZIONE	Tariffa Premio
	Trasmissione
VALORIZZAZIONE	Distribuzione
	Perdite di rete evitate



CER



1)



GRUPPO DI
AUTOCONSUMATORI



1)



2)



AUTOCONSUMATORE A
DISTANZA



1) Solo per gli impianti realizzati in comuni con popolazione <5.000 abitanti e messi nella disponibilità di una CACER.

2) Limitatamente alla parte dell'energia elettrica autoconsumata imputabile agli impianti di produzione, da FER di potenza inferiore a 1 MW, ubicati nell'edificio o nel condominio a cui è riferito il gruppo.

I M P I A N T I

- Alimentati da fonti rinnovabili di **potenza massima 1 MW**.
- Di **nuova costruzione o nuove sezioni** di impianti esistenti, **purché** l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato sulla Misura Elettrica dell'ARERA.
- Realizzati esclusivamente con **componenti di nuova costruzione nel caso di fotovoltaici, o rigenerati per le altre tipologie**.
- **Entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER**.
Gli impianti già in esercizio al 15 dicembre 2021 possono essere inseriti in una configurazione, nel limite del 30%, ma possono beneficiare solo del Corrispettivo (incentivo) di valorizzazione.
- **Non in SSP o beneficiari di altri incentivi** sulla produzione di energia elettrica.
- In linea con i requisiti previsti dal principio **DNSH** (*Do Not Significant Harm*).
- Impianti a biogas o biomassa: rispetto criteri descritti dal Decreto CACER.
- Non finalizzati alla produzione di idrogeno con emissioni $>3 \text{ ton CO}_2\text{eq./ton H}_2$
- All'interno delle configurazioni **possono essere presenti anche più impianti aventi produttori diversi fra loro e non necessariamente coincidenti con uno dei clienti finali della configurazione**.
- **Esclusa** la quota di potenza realizzata per soddisfare **l'obbligo di integrazione delle rinnovabili negli edifici** di nuova costruzione.

Non è consentito l'accesso agli incentivi,

secondo quanto attualmente prevede il Decreto n. 414/2023

del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.), c.d. Decreto C.A.C.E.R.:



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

- (i) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'impresa non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- (ii) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023;
- (iii) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011;
- (iv) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- (v) ai progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO₂eq/t H₂.

Configurazioni per le quali è possibile richiedere il contributo in conto capitale:

- CER (o produttore o membro/socio della CER).
- Gruppi di autoconsumatori.

La misura prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% delle spese ammissibili, con un vincolo per alcune voci di spesa del 10% massimo.

Lo sportello sarà chiuso il 31 marzo 2025, salvo proroghe (con decreto) annunciate a marzo 2025 dal M.A.S.E. (con possibilità di ampliamento ai comuni sino a 30.000 abitanti, che dev'essere oggetto d'intese con l'U.E.).
Risorse complessivamente disponibili pari a 2,2 miliardi di euro.

La revoca del contributo PNRR è disposta nei seguenti casi:

- perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto CACER;
- dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso ai contributi o in qualunque altra fase del procedimento;
- mancato rispetto dei requisiti indicati al capitolo 1 dell'Allegato 1 al Decreto CACER e TIAD – Regole operative del GSE per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR;
- violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico;
- mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 3 del Decreto CACER;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CACER (si vedano al riguardo le Regole in materia di artato frazionamento contenute nel paragrafo 1.2.1.5 Parte II);
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
- comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione.

È disposta altresì la revoca totale del contributo PNRR nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione della tariffa incentivante e nel caso in cui non sia garantito il funzionamento dell'impianto di produzione nell'ambito della configurazione per almeno 5 anni.




L'ENERGIA «CONDIVISA AUTOCONSUMATA» E «INCENTIVATA» IN CONTO ESERCIZIO

(tariffa premio e contributo di valorizzazione)

(Fonte: GSE).

ENERGIA INCENTIVATA

È parte dell'energia elettrica autoconsumata
prodotta da impianti incentivabili
(nuovi, o potenziamenti di quelli esistenti in
nuove sezioni,
FER, di potenza fino a 1 MW).



ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA AUTOCONSUMATA

È il minimo su base oraria
tra l'energia elettrica
immessa in rete ai fini
della condivisione e
l'energia elettrica prelevata
ai fini della condivisione.

I punti di connessione
devono essere sottesi alla
medesima cabina primaria

LA TARIFFA PREMIO

Parte fissa per 20 anni più alta per gli impianti di piccola taglia, più bassa per gli impianti più grandi

Parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell'energia, che aumenta se il prezzo di mercato diminuisce

Massimale in funzione della zona geografica (solo per impianti FTV)

Potenza nominale kW	Tariffa fissa definita in base alla potenza dell'impianto	Tariffa variabile in funzione del Prezzo Zonale	Tariffa massima fonti non fotovoltaiche	Tariffa massima totale impianti FTV		
				Sud	Centro	Nord
$P \leq 200$	80 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	120 €	120 €	124 €	130 €
$200 < P \leq 600$	70 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	110 €	110 €	114 €	120 €
$P > 600$	60 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	100 €	100 €	104 €	110 €






IL CORRISPETTIVO DI VALORIZZAZIONE



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

Per ciascun kWh di energia elettrica autoconsumata viene riconosciuto dal GSE un corrispettivo unitario, definito contributo di valorizzazione, relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete

	<div>1</div> <div>CER</div>	<div>2</div> <div>GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI</div>	<div>3</div> <div>AUTOCONSUMATORE A DISTANZA</div>	
VALORIZZAZIONE	TRASMISSIONE	10,57 €/MWh	10,57 €/MWh	10,57 €/MWh
	DISTRIBUZIONE		0,65 €/MWh ¹	
	PERDITE DI RETE EVITATE		1,2% in MT e 2,6% in BT del prezzo zonale di mercato ¹	

¹ limitatamente alla parte dell'energia elettrica autoconsumata imputabile agli impianti di produzione, da FER di potenza inferiore a 1 MW, ubicati nell'edificio o nel condominio a cui è riferito il gruppo

La tariffa incentivante **è pienamente cumulabile** con:

- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni
- le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
- altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato

La tariffa incentivante **non è cumulabile** con:

- altre forme di incentivo in conto esercizio
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.)
- contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili

LATARIFFAINCENTIVANTE – RIDUZIONE

(Fonte: GSE)

- Nel caso di **accesso a**:
- **contributi in conto capitale** nella misura massima del 40% dei costi di investimento ammissibili
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono aiuto di Stato purché l'equivalente sovvenzione non superi il 40% dei costi di investimento ammissibili
- la **tariffa incentivante sarà ridotta** con un **fattore proporzionale** al contributo ricevuto (F)
- La decurtazione **non si applica** all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale



DECURTAZIONE TARIFFA PREMIO PER CUMULABILITÀ CON CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

$$TIP_{\text{Conto Capitale}} = Tip * (1 - F)$$

TIP= tariffa premio

F = fattore che varia tra 0 e 0,5 con la percentuale di contributo conto capitale riconosciuta

PERIMETRO: CABINA DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA DI RIFERIMENTO PER LA CONFIGURAZIONE.

Secondo le norme attualmente vigenti la CER può identificare una pluralità di sottoinsiemi (configurazioni), ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso e tutti i punti di prelievo e immissione degli impianti nel perimetro della singola configurazione devono essere localizzati nell'area afferente alla stessa cabina primaria.

L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o gestiti dalla CER è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile.

L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o gestiti dalla CER può essere anche accumulata e/o venduta, laddove possibile, tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile (cessione sul libero mercato o, in alternativa, tramite Ritiro Dedicato con il GSE).

<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>

Una CER può avere anche un'ampia estensione territoriale,
all'interno della zona di mercato.

In tal caso l'autoconsumo condiviso che genera la tariffa premio si calcola comunque sul bilancio energetico tra produttori e consumatori che operano al livello della singola cabina primaria (cioè all'interno di ogni singola configurazione), ma i costi di gestione sono suddivisi tra tutte le «configurazioni di cabina primaria».

Con la FAQ pubblicata il 17 ottobre 2024, il GSE ha precisato che è possibile costituire una **Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nazionale**:

https://supportogse.service-now.com/csm/it/requisiti-per-la-costituizione-di-una-cer-nazionale?id=faq&sys_id=75e0fc71c355165060b0ad477a013133&numCat=1

Questa è la risposta di GSE:

«Sì, è possibile costituire una CER che, nel rispetto dei principi fissati all'art. 31 del decreto legislativo 199/21, operi a livello nazionale. **Affinché una CER nazionale possa valorizzare l'autoconsumo diffuso, deve individuare al suo interno configurazioni sottese alla medesima cabina primaria.** Con riferimento a ciascuna di esse viene calcolata la quantità di energia oggetto dell'autoconsumo diffuso e viene erogato il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, come definito da ARERA nel Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso – TIAD e, se spettante, l'incentivo, come definito dal DM 7 dicembre 2023 n. 414. Al fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso, da parte del GSE, finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell'energia autoconsumata e di quella incentivata, per ciascuna configurazione dovrà essere pertanto presentata una richiesta di accesso, nel rispetto di quanto previsto all'art. 31 del decreto legislativo 199/21 e dal citato TIAD».

L'estensione massima di una CER non è più quella della zona di mercato ma tutto il territorio nazionale.

Tuttavia non si rinvencono a oggi modifiche normative e/o regolamentari sul punto (nell'art. 2 e nell'art. 31, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 199/2021, ad esempio, si fa ancora riferimento alla «zona»).

Conseguenze:

- la possibilità di costituire una CER con estensione su tutto il territorio italiano va a beneficio soprattutto d'impresa che vorranno costituire e investire in Comunità Energetiche Rinnovabili molto estese; pensiamo agli "aggregatori" che operano, a vario titolo, nel mercato dell'energia nel quadro del modello definito c.d. "*community energy building*".
- l'estensione a livello nazionale della CER comporta l'insorgenza di problematiche nell'individuazione dei benefici ambientali, economici e sociali per le comunità locali, derivanti dall'autoconsumo di energia rinnovabile. Inoltre ciascuna comunità locale ha le proprie esigenze energetiche.

Ai fini della costituzione della CER nazionale vanno dunque bilanciate le opposte esigenze rappresentate dalla riduzione dei costi di gestione sostenuti a fronte di diverse CER sovra-comunali e multi-cabine e dalla salvaguardia delle esigenze proprie delle comunità locali. Un "equo" compromesso potrebbe consistere nel delegare ad assemblee locali -una per ogni configurazione- di definire con quali modalità e a quali progetti specifici gli incentivi siano destinati.

Le CER devono avere un referente

- per la richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- per il trattamento dei dati;
- per sottoscrivere il contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio;
- per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

Il ruolo di referente per una CER può essere svolto dalla stessa Comunità nella persona fisica che, per Statuto o Atto Costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

In alternativa il ruolo del Referente può essere svolto:

- da un produttore, membro della CER;
- da un cliente finale, membro della CER;
- da un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

REFERENTI (Fonte: GSE).

Nelle **C.A.C.E.R.** il ruolo del Referente è di particolare importanza ai fini della **gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio** per l'autoconsumo diffuso.

IL REFERENTE È:

Responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

Destinatario di tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio.

Deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

<i>Tipologia di configurazione</i>	<i>Soggetto Referente</i>
CER	<ul style="list-style-type: none">• Rappresentante legale dalla medesima comunità;• Produttore/cliente finale, membro della CER• Produttore "terzo" che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352
GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI	<ul style="list-style-type: none">• Amministratore del condominio/Proprietario dell'edificio;• Produttore/cliente finale, membro del gruppo;• Produttore "terzo" che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352
AUTOCONSUMATORE A DISTANZA	<ul style="list-style-type: none">• Cliente Finale• Produttore "terzo" che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.





UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

GRAZIE



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA